

CAMERA DEI DEPUTATI N. 635

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(POLI BORTONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio

Presentato il 1° giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 28 agosto 1989, n. 302, disciplina il credito peschereccio di esercizio. Detto strumento ha lo scopo di valorizzare ed incrementare la produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; di migliorare sotto l'aspetto funzionale le strutture produttive aziendali e interaziendali; di aumentare la produttività delle imprese di pesca ed acquacoltura; di migliorare le condizioni di

reddito ed occupazione delle categorie; di potenziare la cooperazione e l'associazionismo al fine di assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato. A tal fine è previsto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio. La legge in questione, esaminata con esito positivo dalla Commissione delle Comunità europee, ha consentito di far fronte, a

causa delle limitate disponibilità finanziarie, a solo cento iniziative circa sulle mille che sono state ad oggi presentate all'amministrazione marittima.

L'attivazione delle suddette iniziative ha costituito elemento estremamente positivo per le imprese beneficiarie, di guisa che l'intero comparto vede con il massimo favore lo strumento di intervento in esame. Ciò in ragione della grande massa di finanziamenti che si riescono ad attivare attraverso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (il rapporto è di 1 a 7 circa).

È stato, pertanto, predisposto il presente decreto-legge con il quale si prevede il rifinanziamento della legge n. 302 del 1989 per l'anno 1993 con la somma di lire 9.000 milioni.

La somma in questione consentirà, quindi, di attivare iniziative per un importo di circa 60.000 milioni e di garantire una corretta attività gestionale ad un rilevante numero di imprese (almeno duecento), che altrimenti potrebbero patire sofferenze in dipendenza della particolare congiuntura economica anche con gravi ripercussioni sul piano occupazionale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

La legge 28 agosto 1989, n. 302, consente l'intervento dello Stato finalizzato al concorso pubblico nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio. In particolare il concorso suddetto è finalizzato agli interventi, rispettivamente, in materia di pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oceanica ed acquacoltura. Attualmente, per carenza di fondi, sono in attesa di istruttoria, per ciascuna delle tipologie di iniziative, le seguenti pratiche per un importo complessivo di spesa a fianco di ciascuna di esse riportate:

1) pesca costiera	n. 598	lire 84.261.795.108
2) pesca mediterranea	n. 18	lire 8.067.660.750
3) pesca oceanica	n. 18	lire 21.535.042.500
4) acquacoltura	n. 57	lire 46.359.525.461
TOTALE	691	160.224.023.819

Con i 9.000 milioni previsti dal presente decreto sarà possibile attivare iniziative per un importo di circa 60.000 milioni.

Per la copertura finanziaria vengono utilizzate le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio.

Non può infine non soggiungersi che il criterio di copertura del predetto onere fa riferimento alle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio che, avendo carattere rotativo, resta escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 559 del 1993 concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214.

Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994.

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attività gestionale di numerose imprese, nonché la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.